



Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
**CAPITANERIA DI PORTO
GENOVA**

Reparto Tecnico Amministrativo
Servizio Polizia Marittima e Contenzioso
Sezione Demanio/Ambiente/P.G.

Indirizzo p.e.c.
dm.genova@pec.mit.gov.it

Indirizzo mail
cpgenova@mit.gov.it

16126 - Genova
P.d.C.: Sezione Dem/Amb/PG - 010/2777349

Al Collegio Provinciale Geometri e Geometri
Laureati di Genova
16129 Genova
geometrige@geometrinrete.ge.it

OGGETTO: Richiesta chiarimento.

Riferimento: nota prot. bn. 1119/G/PG/mc in data 22.05.2019.

A riscontro della nota sopra emarginata si rappresenta quanto segue:

Il primo comma dell'articolo 55 Cod. Nav., come noto, recita <<L'esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all'autorizzazione del Capo del Compartimento>>.

L'interesse perseguito dalla norma in esame consiste nel "pericolo che la sicurezza della navigazione marittima sia messa a repentaglio dalla esecuzione di opere a ridosso della zona demaniale", come decretato dalla Cassazione Penale, Sezione III, il 20 febbraio 2004, con sentenza n. 7428 e ribadito dal Comando Generale con dispaccio del 13.02.2012.

La normativa di riferimento, pertanto, disciplina esclusivamente la realizzazione di nuove opere nella fascia di rispetto di trenta metri dal confine demaniale marittimo e non si applica alla mera ristrutturazione/modifica di opere preesistenti, già autorizzate ai sensi dell'art. 55 Cod. Nav., qualora la configurazione originale dell'opera non venga di fatto modificata dagli interventi che si intendono realizzare, fermo restando il rispetto della ulteriore normativa applicabile (in materia edilizia, paesaggistica, etc.).

L'esperienza maturata negli anni da questa Capitaneria di porto ha permesso di considerare come assolutamente residuali le casistiche di "nuove opere" che, per le finalità di indirizzo sopra indicate, possano considerarsi di effettivo potenziale interesse per l'Amministrazione marittima.

Ciò posto, al fine di snellire ed uniformare i procedimenti tesi al rilascio dell'autorizzazione ex art. 55 Cod. Nav., di competenza del Capo del Compartimento Marittimo di Genova, sono state impartite ai Comandi dipendenti specifiche direttive allo scopo di indirizzare alla scrivente, già adeguatamente "filtrate" dai Comandi che le ricevono, le sole richieste di autorizzazione che riguardano effettivamente ed esclusivamente "nuove opere" da realizzarsi nella fascia dei 30 metri dal demanio marittimo.

La documentazione da presentare è elencata nel prospetto che si allega.

L'inoltro alla scrivente deve avvenire sempre per il tramite dell'Ufficio marittimo competente per territorio, qualora presente, corredato di un pertinente parere al riguardo.

Questa Capitaneria di Porto, preso atto e valutata la documentazione acquisita e i pareri già prodotti in proposito, cura la definizione del procedimento attraverso la convocazione di una Conferenza di servizi, ovvero, qualora la nuova opera sia palesemente ininfluente per gli aspetti correlati alla sicurezza della navigazione, attraverso un riscontro diretto.

Alla luce di quanto succintamente rappresentato appare inopportuno procedere ad una elencazione degli interventi soggetti e/o non soggetti al regime del richiamato art. 55 del Codice della Navigazione ribadendo che rientrano nell'ambito di applicazione della norma in parola esclusivamente le "nuove opere" (non ristrutturazioni o modifiche interne di opere già esistenti) da realizzarsi **entro e non oltre** i 30 metri da confine demaniale marittimo.

IL Capo REPARTO
C.V. (CP) Alberto BATTAGLIA